

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento stabilisce le modalità di funzionamento e organizzazione della Consulta degli Studenti dell'Accademia di Belle Arti di Cuneo – da ora in avanti denominata “Consulta” – in conformità con quanto previsto dallo Statuto di Ateneo.

Articolo 2 – Principi e funzioni

- a) La Consulta è un organo istituzionale dell'Accademia di Belle Arti di Cuneo, come stabilito dal DPR n. 132 del 28/02/2003. Ogni membro rappresenta l'intera popolazione studentesca, senza distinzioni riguardanti corso, genere, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, o condizioni personali e sociali.
- b) Le azioni della Consulta rispettano la legislazione italiana, lo Statuto dell'Istituzione e sono guidate dai valori di collaborazione, lealtà, onestà, trasparenza e rispetto delle diversità.
- c) La Consulta opera in modo autonomo, autogestito, e indipendente nelle proprie decisioni.
- d) In base al DPR n. 132 del 28/02/2003, la Consulta può rivolgere richieste e formulare proposte al Consiglio Accademico, al Consiglio di Amministrazione (o pari organi organizzativi facenti funzione) e ai Consigli di Scuola in merito a questioni come l'organizzazione didattica, i servizi agli studenti, l'idoneità degli spazi di studio e il diritto allo studio.
- e) La Consulta svolge funzioni propositive e consultive per gli altri organi accademici, con particolare riferimento alla tutela dei diritti e degli interessi degli studenti, ed è obbligatoriamente consultata per questioni che riguardano i servizi agli studenti e il diritto allo studio.
- f) La Consulta supporta l'integrazione tra studenti e docenti, organizzando attività e progetti paralleli, promuovendo iniziative studentesche.

Articolo 3 – Composizione e ruoli

- a) Il numero dei membri della Consulta varia in base al numero di iscritti dell'Istituto: fino a 3 membri per istituti con un massimo di 500 iscritti, fino a 5 per quelli con un massimo di 1000, fino a 7 per un massimo di 1500, fino a 9 per istituti fino a 2000 iscritti, e fino a 11 per istituti con più di 2000 iscritti, come previsto dall'art. 12 del DPR n. 132/2003. Se i candidati sono in numero inferiore al limite, l'Istituzione può decidere se indire nuove elezioni o istituire comunque la Consulta, con l'obbligo di elezioni integrative almeno una volta all'anno.
- b) Ogni membro della Consulta resta in carica per tre anni dal momento dell'insediamento e può decadere per interruzione del corso di studi, dimissioni volontarie o a seguito di una procedura di diffida, innescata da tre assenze ingiustificate alle riunioni della Consulta.
- c) Il Presidente della Consulta è eletto dai membri della stessa e presiede le riunioni. In caso di parità di voti prevale l'anzianità di iscrizione o, in caso di ulteriore parità, l'anzianità anagrafica. Il Presidente può nominare un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza.
- d) Il Segretario è eletto dai membri e ha il compito di gestire le comunicazioni e distribuire il materiale necessario.
- e) I rappresentanti in Consiglio Accademico sono eletti dai membri della Consulta e, in caso di parità, valgono gli stessi criteri di anzianità.
- f) La componente studentesca della Commissione Paritetica è nominata dalla Consulta in base alle linee guida ANVUR. Le cariche interne sono cumulabili.

Articolo 5 – Elezioni

- a) La Consulta assicura la partecipazione di tutti gli studenti alle elezioni. I membri eletti sono quelli che ricevono il maggior numero di voti.
- b) I docenti e il personale devono permettere agli studenti di votare durante tutto l'orario di apertura dei seggi. Le fasi elettorali sono gestite dalla Consulta uscente, salvo mancanza del quorum, in cui interviene il Direttore didattico.
- c) Tutti gli studenti in regola con le tasse possono candidarsi e le liste dei candidati devono essere pubblicate 15 giorni prima delle elezioni per permettere la campagna elettorale.
- d) Le operazioni elettorali si svolgono per almeno un giorno e sono gestite da un seggio composto da tre studenti non candidati. Il voto è personale e segreto.
- e) Lo scrutinio è pubblico e avviene immediatamente dopo la chiusura dei seggi. I risultati sono comunicati al Direttore, che li pubblica entro cinque giorni.

Articolo 6 – Riunioni e Assemblee

- a) Ogni membro della Consulta può richiedere una riunione, previa comunicazione al Presidente con almeno tre giorni di anticipo.
- b) Le riunioni della Consulta si tengono con la presenza di almeno la metà più uno dei membri. Il Presidente apre la seduta leggendo l'ordine del giorno.
- c) L'Assemblea degli Studenti è un momento di confronto, durante il quale vengono stabilite le linee guida che la Consulta deve perseguire.
- d) Gli studenti possono riunirsi in assemblea una volta al mese. In casi di urgenza, possono essere convocate assemblee straordinarie.
- e) Durante le assemblee, le attività didattiche sono sospese per garantire la partecipazione degli studenti.

Articolo 7 – Modifica del regolamento

- a) Le modifiche al regolamento possono essere proposte dalla maggioranza della Consulta e approvate con il voto favorevole del 50%+1 dei membri.
- b) Le modifiche devono essere sottoposte al Consiglio Accademico per verificarne la conformità con la legislazione in vigore presso l'Istituzione.